

Codice A1414C

D.D. 4 febbraio 2021, n. 160

CENTRO FISIOTERAPICO CANAVESANO s.r.l. - siglabile C.F.C. s.r.l. , sede legale TORINO (TO), via Napione, 22 - Autorizzazione allo svolgimento in regime privatistico di attività ambulatoriale di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello, con sede operativa in LEINÌ (TO), via Atzei, 27, nei locali oggetto di ristrutturazione.



ATTO DD 160/A1414C/2021

DEL 04/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori

OGGETTO: CENTRO FISIOTERAPICO CANAVESANO s.r.l. - siglabile C.F.C. s.r.l. , sede legale TORINO (TO), via Napione, 22 – Autorizzazione allo svolgimento in regime privatistico di attività ambulatoriale di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello, con sede operativa in LEINÌ (TO), via Atzei, 27, nei locali oggetto di ristrutturazione.

Vista la D.C.R. n. 616-3149 del 22 febbraio 2000 ove il Consiglio regionale ha precisato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

Vista l'istanza in data 28 aprile 2020 – pervenuta all'ufficio competente con PEC prot. regionale n. 14186 del 29 aprile 2020 – a firma del legale rappresentante della società CENTRO FISIOTERAPICO CANAVESANO s.r.l. - siglabile C.F.C. s.r.l.

- con sede legale in TORINO (TO) , via Napione, 22 e sede operativa in LEINI' (TO), via Atzei, 27, codice fiscale e partita IVA 10200310018;
 - titolare di autorizzazione sanitaria ex D.D. n. 684 del 12 settembre 2011 e s.m.i. per l'attività di Ambulatorio di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello;
- di autorizzazione (ex art. 194 del T.U.LL.SS.) allo svolgimento in regime privatistico di attività ambulatoriale di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello - sede operativa in LEINI' (TO), via Atzei, 27 - nei locali oggetto di ristrutturazione: l'intervento - non prevedendo ampliamenti dell'attività produttiva dell'ambulatorio - consiste in una migliore distribuzione degli ambienti dedicati all'attività di R.R.F., all'interno di una struttura sanitaria che viene ampliata nel suo complesso, ma non intende variare il servizio erogato rispetto a come attualmente configurato, come da planimetrie allegate all'istanza stessa;

Dato atto che la Commissione di Vigilanza dell'ASL TO4 competente territorialmente, ha effettuato

il necessario sopralluogo per verificare la rispondenza dei locali oggetto di ristrutturazione, ai requisiti, di cui alla D.C.R. n. 616-3149 del 22 febbraio 2000 e s.m.i., ed ha appurato l' idoneità degli stessi, a seguito di istanza regionale prot. n. 14186 del 29 aprile 2020;

Visto che il Commissario ASL TO 4, con deliberazione n. 51 del 22 gennaio 2021 – acquisita al prot. regionale al n. 3125 in data 27 gennaio 2021 – ha recepito il verbale datato 30 novembre 2020 della Commissione di Vigilanza ASL TO4 ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di cui è caso;

Consultata l'Anagrafe delle Attività economiche e produttive – Fonte Infocamere - in data 1° febbraio 2021, da cui non risultano iscrizioni di procedure concorsuali a carico della società CENTRO FISIOTERAPICO CANAVESANO s.r.l. - siglabile C.F.C. s.r.l.;

Atteso che:

- agli atti dell'ufficio competente sono presenti le autocertificazioni rese in data 3 febbraio 2021 con le quali il Presidente del Consiglio d'Amministrazione e i Consiglieri della società CENTRO FISIOTERAPICO CANAVESANO s.r.l. - siglabile C.F.C. s.r.l. hanno attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs.06/09/2011 n. 159;

- agli atti dell'ufficio competente è altresì presente, dal 27 gennaio 2021, l'attestazione rilasciata dal Ministero dell'Interno – banca nazionale unica della documentazione antimafia – in data 27 gennaio 2021 – di assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 a carico di CENTRO FISIOTERAPICO CANAVESANO s.r.l. - siglabile C.F.C. s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011.

Viste le dichiarazioni sostitutive di certificazione dei carichi pendenti e del casellario giudiziale rese ai sensi del DPR 445/2000 in data 3 febbraio 2021 dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e dai Consiglieri della società CENTRO FISIOTERAPICO CANAVESANO s.r.l. - siglabile C.F.C. s.r.l. , agli atti, dell'ufficio competente, con prot. regionale n. 4285/A1414C del 4 febbraio 2021;

Tutto ciò premesso e considerato,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17/10/2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 194 del T.U.LL.SS. 27/7/1934, n. 1265;
- art. 43 della L. 833/1978;
- art. 3 del D. lgs. n. 29/1993, così come modificato dal D. Lgs. n. 165/2001
- D.C.R. n. 616-3149 del 22/2/2000 e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 e s.m.i.;
- D.D. n. 684 del 12/9/2011;

- art. 37 del D. L. 8/4/2020 n. 23

DETERMINA

- di autorizzare (ex art. 194 T.U.LL.SS.) , per le motivazioni espresse in premessa, il legale rappresentante della società CENTRO FISIOTERAPICO CANAVESANO s.r.l. - siglabile C.F.C. s.r.l. , con sede legale in TORINO (TO), via Napione, 22 e sede operativa in LEINI' (TO), via Atzei 27 – codice fiscale e partita IVA 10200310018 – allo svolgimento, in regime privatistico, di attività ambulatoriale di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello, nei locali oggetto di ristrutturazione, la cui planimetria è agli atti;

- di incaricare il legale rappresentante della società CENTRO FISIOTERAPICO CANAVESANO s.r.l. - siglabile C.F.C. s.r.l., titolare dell'Ambulatorio di R.R.F. di 1° livello extradegenziale di comunicare tempestivamente al Settore competente, ogni variazione di direzione tecnica e di attrezzature principali e modificazioni permanenti dell'orario di apertura e dell'impegno orario del Direttore tecnico; di presentare preventivamente istanza per ogni eventuale elemento di variazione di titolarità e locali d'esercizio nonché di richiedere autorizzazione per ogni eventuale elemento di variazione al presente provvedimento;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore
Dott.^{ssa} Lorella Villa

LA DIRIGENTE (A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i
soggetti erogatori)
Firmato digitalmente da Silvia Martinetto